



COPIA

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **48** reg. delib.

del **03/06/2015**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	CALLEGARI Lorenzo	X		8.	GRASSO Valentina	X	
2.	SEGGIO Salvatore		X	9.	OFFICIO Elisabetta	X	
3.	MUSSI Andrea	X		10.	GIOVANETTI Giulio	X	
4.	VIGO Lorenzo		X	11.	ALBANI Ettore	X	
5.	GUERCI Milena	X		12.	LA COGNATA Giuliana	X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	ARNESE Francesco		X
7.	RAFFINETTI Anna	X					

TOTALE 10 3

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Roberto BARIANI**

Il Sig **Geom. Andrea Tagliani - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015**

Relaziona l'argomento il consigliere signora Dr. Ufficio Elisabetta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 03.09.2014 n. 50 con cui sono state approvate le aliquote della TASI;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel

primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO in tal senso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 715 L. 147/2013, l'IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell'imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti in relazione a tutti gli immobili dagli stessi posseduti ed utilizzati per lo svolgimento della propria attività di impresa o di arti e professioni, ridurre per quanto possibile l'IMU e provvedere al contestuale innalzamento dell'aliquota della TASI, mantenendo in ogni caso invariata l'aliquota complessiva applicata nel 2014, così da garantire una maggiore deducibilità fiscale dell'imposta versata a favore dei contribuenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 15.04.2014 con cui viene designato il Funzionario Responsabile nel rispetto dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la delibera n. 47 del 3.9.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali Giovanetti Giulio e La Cognata Giuliana, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 2 (Giovanetti Giulio, Albani Ettore), astenuti n. 1 (La Cognata Giuliana) su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2015 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2015
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”	255.770,00
Illuminazione pubblica Funzione 8 – servizio 2 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”	224.828,00
Verde pubblico Funzione 9 – servizio 6 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”	103.835,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Funzione 1 – servizio 5 “gestione beni demaniali e	219.562,00

patrimoniali”	
Manutenzione patrimonio comunale Funzione 9 – servizio 4 “servizio idrico integrato”	17.818,00
Servizi alla persona Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	249.266,00

3. di determinare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale, le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015:

Aliquota base	0 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	2,5 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D (ad esclusione D/5 e D/10)	2,4 per mille
Aliquota fabbricati categoria D5	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D di proprietà comunale concessi in uso con convenzione a terzi	0 per mille

2) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del **Regolamento IUC**:

PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari ad esse assimilata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) di approvare la riduzione del 50% dell’imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

5) di stimare in €. 503.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

6) di stabilire, limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del

diritto reale sull'immobile nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 46,96% per cento.

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente;

10) di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2015;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Giovanetti Giulio, Albani Ettore), astenuti n. 1 (La Cognata Giuliana) su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

Per il seguito di competenza si trasmette la proposta di deliberazione all'oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

affinché sia corredata dei pareri istruttori previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28/05/2015

UFFICIO RESPONSABILE AREA CONTABILE FINANZIARIA -

Visto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Addì, 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to VACCHELLI RAG. ADELE FRANCA

UFFICIO FINANZIARIO

Visto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Addì, 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VACCHELLI RAG. ADELE FRANCA

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Tagliani

Il Segretario Comunale

F.to Roberto Bariani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno **04 giugno 2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì **04 giugno 2015**

Il Segretario Comunale

F.to Roberto Bariani

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **04 giugno 2015**



Il Segretario Comunale
(Dr. Roberto Bariani)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Lì, **03 giugno 2015**



Il Segretario Comunale
(Dr. Roberto Bariani)

[Handwritten signature]